

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI AVELLINO  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Natalia Ceccarelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile di I grado, iscritto a ruolo al n. omissis /2013 R.G., riservato in decisione all'udienza del 27.12.2016 con concessione alle parti di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di gg. 20 per le memorie di replica, vertente

TRA

**CORRENTISTA**

- attore -

E

**SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE**

- convenuta -

NONCHE'

**BANCA**

- terza chiamata -

OGGETTO: risarcimento danni – contratti bancari

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

CORRENTISTA, cittadino italiano residente negli Stati Uniti, ha evocato in giudizio la BANCA, chiedendone la condanna al risarcimento del danno asseritamente patito per effetto della dedotta violazione degli obblighi di buona fede e diligenza gravanti sulla Banca nell'ambito del rapporto di conto corrente n. OMISSIS, aperto presso la filiale di Avellino, V.le Italia 50, in data 10.06.2005, ed estinto per mancanza fondi, per iniziativa dell'istituto in data 24.01.2007.

A tal fine ha dedotto che, sul menzionato conto, aveva versato, in data 20 giugno 2005, 300.000,00 dollari americani; che, dopo qualche tempo, non avendo ricevuto più comunicazioni dalla BANCA, si era dapprima recato in filiale, e aveva, poi, chiesto, a mezzo del proprio difensore, il rilascio di copia della documentazione inerente il rapporto, così apprendendo che il conto era stato estinto per mancanza fondi il 24.01.2007, e che, in particolare, la giacenza ivi esistente era stata pressoché azzerata in data 07.10.2005, allorquando la banca aveva trasferito la somma di 299.900,00 dollari sul conto corrente della società OMISSIS, in esecuzione di *“una presunta richiesta cartacea indirizzata a mezzo fax al responsabile della filiale di Avellino dott. OMISSIS e con la quale CORRENTISTA avrebbe autorizzato l'operazione”*.

Ha precisato di non aver mai autorizzato tale operazione, e ha dedotto la violazione, da parte della BANCA, degli obblighi su di essa gravanti nell'esecuzione del mandato.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la BANCA, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.

Previa autorizzazione del giudice, l'attore ha provveduto a chiamare in causa la BANCA, costituitasi con memoria del 20.05.2014, la quale si è anch'essa opposta alla domanda attorea.

Autorizzato il contraddittorio cartolare mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., costituitasi in lite SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE, in qualità di successore a titolo particolare della convenuta, la causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.12.2016, quindi riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Va preliminarmente affermato il difetto di legittimazione passiva della convenuta BANCA (cui è succeduta, in corso di causa, SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE), vertendosi pacificamente in tema di rapporto già estinto all'epoca in cui la BANCA ha ceduto i propri rapporti ad altre società, poi confluite nella BANCA (cfr. atti allegati alla costituzione di quest'ultima).

Sussiste, pertanto, la esclusiva legittimazione passiva della BANCA, terza chiamata in causa, rispetto alla quale va analizzata la fondatezza della domanda attorea.

Ebbene, questa va negata alla luce delle difese svolte e delle risultanze della documentazione legittimamente acquisita.

L'attore deduce, in comparsa conclusionale, di aver "espressamente disconosciuto" la scrittura privata del 7 ottobre 2005 (disposizione di bonifico), eccependo che la banca, dal canto suo, non avrebbe proposto istanza di verifica ex art. 216 c.p.c., e deducendo la conseguente inutilizzabilità di tale documento.

L'argomento non è condivisibile, mancando nell'atto introduttivo un formale disconoscimento del documento contestato.

Ed invero, il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012 e precedenti conformi).

Nel caso di specie, a tacer della palese omogeneità, rilevabile *ictu oculi*, tra la sottoscrizione apposta in calce al citato documento e le firme apposte dal CORRENTISTA sulla rimanente documentazione contrattuale esibita dalla banca (contratto di conto corrente, fideiussione, dichiarazione di non residenza ai fini valutari (cfr. documentazione in atti), va rilevato come le argomentazioni svolte dall'attore nell'atto introduttivo non siano focalizzate sulla falsità della sottoscrizione apposta in calce alla disposizione di bonifico, bensì sulla mancanza di giuridica rilevanza del documento, sulla sua incompletezza formale (privo delle generalità del richiedente, del numero di conto corrente, del numero di conto del beneficiario etc.), sulle anomale modalità

*Sentenza, Tribunale di Avellino, Dott.ssa Ceccarelli Natalia, n. 573 del 22 marzo 2017*

di intestazione (al direttore di filiale) e di inoltrato (fax) del documento; in definitiva, sull'incertezza in ordine alla provenienza della scrittura, piuttosto che sulla sua falsità.

A fronte di tali generiche contestazioni, alcun onere di tempestiva istanza di verifica gravava sulla Banca, la quale, a ragione, non vi ha provveduto.

Nella sostanza, poi, l'attore era senz'altro in condizione di avvedersi dell'operazione contestata fin dal momento della sua effettuazione: agli atti risultano gli estratti conto emessi al 31.10.2005 e al 31.12.2005: il primo reca l'annotazione della disposizione per giroconto del 07.10.2005 per euro 299.955,10; il secondo riporta un saldo di conto di poco meno di venti euro.

Entrambi risultano inoltrati al CORRENTISTA presso l'indirizzo della sua residenza negli Stati Uniti, e non vi è prova del fatto che non siano stati ricevuti.

Anzi, consta in atti esattamente la prova contraria, rappresentata dal contenuto delle richieste di documentazione, a firma del suo legale, del 29.9.2010 e del 2.5.2011 (in produzione attorea), nelle quali CORRENTISTA lamenta di aver ricevuto gli estratti conto solo fino all'1.1.2006 (così implicitamente ammettendo di aver ricevuto quelli relativi all'ultimo trimestre dell'anno precedente).

Ne deriva che, in mancanza di contestazione nel termine di cui all'art. 1832 c.c., gli estratti conto, nel caso di specie, trasmessi dalla Banca debbono intendersi tacitamente approvati.

Ma, anche a prescindere dalla ricezione degli estratti conto, non è verosimile che il CORRENTISTA fosse all'oscuro del trasferimento di una così ingente somma di denaro dal proprio conto corrente su quello della società OMISSIS, della quale egli era fideiussore e della cui situazione finanziaria doveva essere necessariamente a conoscenza.

In definitiva, la ricostruzione attorea è incompatibile con il reale svolgimento del rapporto.

Nessuna censura può, dunque, muoversi all'operato della Banca, che ha dato puntuale seguito alle disposizioni date dal correntista.

Per questi motivi la domanda attorea deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Avellino - II Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Natalia Ceccarelli in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. omissis/2013, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede: - rigetta la domanda attorea e condanna CORRENTISTA al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta e dalla terza chiamata, che liquida, in favore di ciascuna, in euro 8.000,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge.

Così deciso in Avellino, 21/03/2017

**IL GIUDICE**

Dott.ssa Natalia Ceccarelli

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*